

Capitolato Tecnico per l'acquisizione dei servizi biennali su software Moniser
CIG ZC92FE854E

Sommaio

Articolo 1.	Oggetto.....	4
Articolo 2.	Avvio e Durata del servizio	4
Articolo 3.	Penali.....	4
Articolo 4.	Fatturazione e Pagamenti	4
Articolo 5.	Trattamento dei dati personali	5
Articolo 6.	Subappalto e cessione del contratto	6
Articolo 7.	Contratto e tracciabilità flussi finanziari.....	8
Articolo 8.	Clausola risolutiva espressa	8
Articolo 9.	Ritardo e risoluzione per inadempimento	9
Articolo 10.	Adempimenti per la prevenzione della corruzione	9
Articolo 11.	Sicurezza sul lavoro	10
Articolo 12.	Foro Competente	10
Articolo 13.	Riferimenti ad altre norme	10

Introduzione

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) è l'ente strumentale della Provincia autonoma di Trento preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio provinciale.

APSS serve più di mezzo milione di abitanti a cui vanno aggiunti i turisti che determinano quasi 30 milioni di giornate di presenze annue. Può contare sulla collaborazione di circa 8.240 dipendenti che operano in 2 ospedali principali, 5 ospedali territoriali e su tutto il territorio in alcune decine di sedi ambulatoriali distribuite su tutta la Provincia.

L'Azienda garantisce l'erogazione delle prestazioni anche grazie a rapporti contrattuali e convenzionali con alcune strutture ospedaliere e ambulatoriali private, con 52 Residenze Sanitarie Assistenziali e con 758 medici convenzionati. Dato lo speciale regime di autonomia di cui gode la Provincia Autonoma di Trento, l'APSS deve garantire:

i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) previsti dalla normativa nazionale a tutti gli iscritti al Servizio sanitario provinciale ed in particolare:

- **l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro**, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale)
- **l'assistenza distrettuale**, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, Ser.D, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche)
- **l'assistenza ospedaliera**, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione
- alcuni livelli aggiuntivi di assistenza a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in Provincia di Trento, (ad esempio: prestazioni aggiuntive di prevenzione, assistenza odontoiatrica, tutela dell'handicap, trasporto infermi, assistenza farmaceutica, assistenza protesica, ecc.)

La struttura organizzativa dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento (PAT) si articola in:

- Articolazioni organizzative fondamentali (Dipartimento di prevenzione, Servizio territoriale, Servizio ospedaliero provinciale)
- Aree del Servizio territoriale e del Servizio ospedaliero provinciale
- Unità operative o Servizi
- Strutture semplici o servizi

- Dipartimenti funzionali
- Piattaforme assistenziali.

I sistemi informativi sono considerati un fattore abilitante per i processi essenziali in tutte e tre le linee strategiche. Il software Moniser è necessario per la gestione dell'attività di controllo e valutazione delle Unità Operative facenti capo ai servizi di Psicologia di APSS.

Articolo 1. **Oggetto**

Oggetto del capitolato sono i **servizi di manutenzione-assistenza sul software Moniser** e un pacchetto di 50 giornate Mev opzionali.

L'Apss, infatti, si riserva il diritto di usufruire di **25 giornate a consumo all'anno** per implementazione di software Ad-hoc, manutenzione evolutiva, aggiornamenti o training; le stesse verranno pagate solo se utilizzate.

Articolo 2. **Avvio e Durata del servizio**

La ditta **aggiudicataria** dovrà fornire nei tempi utili al suo utilizzo, la descrizione delle modalità di attivazione da parte di APSS del servizio di assistenza.

La durata del servizio decorre dal **01/01/2021** al **31/12/2022**.

Articolo 3. **Penali**

Saranno elevate penali calcolate in percentuale sul valore del corrispettivo dei servizi per ritardi e/o errori nella comunicazione delle modalità di attivazione del servizio e nell'attivazione dello stesso e nella presa in carico e risoluzione del problema segnalato:

- ⤴ ritardo nella consegna dei codici di rinnovo: 0,05% per ogni giorno di ritardo.
- ⤴ ritardo nella presa in carico e nella risoluzione dei problemi segnalati: 0,01% per ogni ora di ritardo fino alle 3 ore; 0,03% per ogni ora di ritardo oltre le 3 ore.

Ferme restando le penali di cui sopra, nell'eventualità di errori/disservizi nell'espletamento dell'attività che determinino anche un accertato danno all'immagine dell'APSS e fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito dall'Azienda, si applica una penale da un minimo di 1% ad un massimo di del 10% da applicare ad insindacabile giudizio dell'A.P.S.S., tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.

Resta inteso, inoltre, che l'APSS, oltre all'eventuale applicazione delle penali previste al presente articolo, riterrà – per estensione di quanto disposto all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 – “inadempimento grave” la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni, i ritardi continuativi nella esecuzione delle attività, la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali.

Articolo 4. **Fatturazione e Pagamenti**

Il pagamento della fornitura avverrà su invio di **fatture semestrali posticipate**. Il pagamento previsto è a 30 giorni dall'accertamento della conformità dei beni/servizi.

Le fatture dovranno essere inviate al codice I.P.A. indicato da APSS, e dovranno riportare il riferimento al numero di autorizzazione di spesa. L'APSS provvederà, previo controllo delle prestazioni e degli importi fatturati, al relativo pagamento.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) di APSS.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che la fornitura oggetto è di natura continua, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 5. Trattamento dei dati personali

Si precisa che il servizio dovrà contenere l'**adeguamento** alla **normativa** nazionale ed europea in ambito della **protezione dei dati personali**.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che **non ricorrono** i presupposti per la nomina a Responsabile del trattamento dell'Impresa appaltatrice.

1.All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario sarà nominato dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite dalla stessa.

2.In particolare al termine della prestazione oggetto del presente capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l'obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.

3.La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS. L'avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.

4. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

5. Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento il Responsabile, è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

6. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'aggiudicatario, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

7. Con la stipula del contratto APSS nomina l'operatore economico aggiudicatario Responsabile del trattamento dati. A tal fine, successivamente all'aggiudicazione ed entro i termini assegnati da APSS, l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare, producendo la necessaria documentazione, l'adempimento dei seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;

2. attivazione di un registro delle attività di trattamento nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679;

3. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679;

4. attivazione di una procedura per la gestione degli eventuali casi di data breach ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679;

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di sub fornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili, gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

Decorso il termine indicato da APSS senza che l'operatore economico abbia prodotto la documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopra indicati e nel caso di esito negativo della valutazione condotta da APSS (previa diffida all'operatore economico aggiudicatario ad adottare le necessarie azioni correttive e conseguente assegnazione di un breve termine non superiore a 10 giorni per adempiere), APSS – stante l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario - procederà all'annullamento della disposta aggiudicazione con conseguente facoltà di aggiudicazione all'operatore economico risultato secondo in graduatoria.

Articolo 6. Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

Si precisa che l'attività di mero trasporto non è considerata subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare a APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Articolo 7. Contratto e tracciabilità flussi finanziari

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del documento di stipula firmato digitalmente.

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all'APSS.

Il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 8. Clausola risolutiva espressa

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), a titolo esemplificativo e non esaustivo, e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione delle previsioni di legge;
- subappalto non autorizzato da APSS;
- il non aver rispettato il termine massimo di 60 giorni solari dall'ordinativo per la consegna e l'installazione dei prodotti;
- ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore inadempiente sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS.

L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni di legge (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.).

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 9. Ritardo e risoluzione per inadempimento

Qualora il soggetto aggiudicatario sia gravemente inadempiente rispetto alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli 1,2 e 3 e alle tempistiche previste, l'APSS si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, restando libera da ogni impegno.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempimenti e ritardi nella prestazione, le Parti fanno rinvio agli articoli 1218 e 1382 del Codice Civile.

Il Direttore del Dipartimento Tecnologie, con propria nota scritta, può invitare ad adempiere entro un termine stabilito.

Decorso il termine stabilito senza che il soggetto aggiudicatario abbia provveduto all'adempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 10. Adempimenti per la prevenzione della corruzione

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corruzione> (area Amministrazione Trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Articolo 11. Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del personale e dei collaboratori da questi impiegati.

La ditta aggiudicataria per la natura della fornitura non è sottoposta alla sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Articolo 12. Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del contratto, foro competente è quello di Trento.

Articolo 13. Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento:

- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dal Codice Civile che disciplinano i contratti;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e [ss.mm.](#) e ii. Ove applicabili;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.05.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.08.1991 n. 36 e dalla L.P. 2/2016.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il presente capitolato speciale d'appalto deve essere firmato digitalmente in segno di accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di tutte le clausole e condizioni ivi previste.